

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3903 del 21/08/2020
Oggetto	D.Lgs. 387/03 e L.R. 26/04 - Energie e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Due Martiri n. 2, Comune di San Mauro Pascoli. Terza proroga del termine per la data fine lavori relativamente all'Autorizzazione Unica, rilasciata con D.G.P. n. 254 del 18.06.13, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "idroelettrico" da realizzare in Comune di Rocca San Casciano, località Casanova, sul fiume Montone.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4039 del 21/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventuno AGOSTO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. 26/04 – **Energie e Servizi S.r.l.**, con sede legale in Via Due Martiri n. 2, Comune di San Mauro Pascoli. Terza proroga del termine per la data fine lavori relativamente all'Autorizzazione Unica, rilasciata con D.G.P. n. 254 del 18.06.13, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "idroelettrico" da realizzare in **Comune di Rocca San Casciano**, località Casanova, sul fiume Montone.

LA DIRIGENTE DI ARPAE

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Visti:

- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- *Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n. 1793 *"Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"*;
- Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 *"Semplificazione della disciplina edilizia"*;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2015 n. 2067 *“Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2016 n. 1195 *“Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”*
- la Deliberazione di Giunta Regionale 05 giugno 2019 n. 926 *“Approvazione della deliberazione del direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 - Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae-”*;

Richiamati:

- il D.Lgs. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione, per il tramite di Arpae, che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- con Delibera di G.P. n. 254 del 18.06.13. prot. prov. n. 93841/2013, **Energie e Servizi S.r.l.**, con sede legale in via Due Martiri n. 2 – 47030 San Mauro Pascoli – P.I. e C.F.: 03908830403, veniva autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo *“idroelettrico”* di potenzialità elettrica massima pari a kWe 99,00 da realizzare in Comune di Rocca San Casciano, località Casanova, sul Fiume Montone;
- la D.G.P. n. 254 del 18.06.13 dispone, tra le prescrizioni, che: *“i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e dovranno essere comunicati alla Provincia e al Comune di Rocca San Casciano”* e che *“eventuali varianti in corso d'opera o richiesta di proroghe dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Provinciale (oggi Arpae), valutate ed eventualmente autorizzate”* (prescrizioni *“m”* e *“p”* della D.G.P.);
- **Energie e Servizi S.r.l.**, con nota acquisita al prot. prov. n. 114017 del 14.08.2013, presentò al Comune, alla Provincia, all'Unione Montana Acquacheta, ad Enel Distribuzione, al Servizio Tecnico di Bacino, al Corpo Forestale dello Stato e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici la comunicazione di inizio lavori, in cui veniva fissata come data di inizio il 14.08.2013;
- con nota acquisita al PGFC/2016/7610 del 20.05.2016, in virtù dell'art. 55 comma 2 della Legge Regionale n. 15/2013, la ditta presentò richiesta di proroga di due anni per la fine lavori, rispetto al termine inizialmente previsto, fissato in data 18.06.2016 dalla D.G.P. n. 254/2013;
- con determinazione DET-AMB-2016-3742 del 06.10.2016, adottata dall'Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di Arpae, venne rinnovata con variante non sostanziale la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico rilasciata alla Società Energie e Servizi S.r.l. in Comune di Rocca San Casciano, località Casanova (Prat. FC12A0001) e venne fissata la nuova scadenza in data 31.12.2035;

- con determinazione DET-AMB-2017-79 del 10.01.2017, come da richiesta sopra citata, venne concessa una proroga di due anni, fino al 18.06.2018, per il termine della fine lavori;
- il termine prescritto per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto fu ulteriormente prorogato fino al 18.06.2020, su richiesta inoltrata dalla ditta (acquisita al PGFC/2018/9664 del 18.06.2018) ed accolta con Determinazione di Arpae n. 3838 del 25.07.2018, previa acquisizione del parere di competenza dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese (registrato al PGFC/2018/9968 del 22.06.2018);

Vista la nota pervenuta in data 09.06.2020, assunta al PG/2020/82724, con cui **Energie e Servizi S.r.l.** ha richiesto una terza proroga, per un periodo di ulteriori due anni, del termine per la conclusione dei lavori, indicando le seguenti motivazioni:

- difficoltà economiche nella realizzazione dell'impianto;
- emergenza sanitaria in corso;

Atteso che:

- la L.R. n. 26/2004, art. 19, comma 2, dispone che *"il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto, dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine"*;
- la L.R. n. 15/2013, art. 19, comma 3, dispone che *"Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita"*;

Considerato che **Energie e Servizi S.r.l.** ha allegato all'istanza presentata la dichiarazione, a firma congiunta dei tecnici abilitati, prevista ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.;

Tenuto conto che, con nota del 16.06.2020, PG/2020/86584, questa Agenzia ha chiesto agli enti titolari delle autorizzazioni sostituite dall'autorizzazione unica, di esprimere il proprio parere di competenza, in merito alla richiesta di proroga ricevuta, relativamente ai titoli abilitativi di propria competenza, sostituiti dalla D.G.P. di cui in oggetto;

Preso atto della nota ricevuta dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese, in data 25.06.2020, acquisita al PG/2020/120039 del 20.08.2020, in cui è stato espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta dalla ditta;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per **Energie e Servizi S.r.l.**, inoltrata in data 18.06.2020 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0043479_20200618, e rilasciata in data 29.07.2020;

Ritenuta accoglibile, alla luce di quanto sopra riportato, la richiesta della ditta e ritenuto quindi di poter concedere una terza proroga, di ulteriori due anni, del termine per la conclusione dei lavori relativi all'intervento di cui in oggetto;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di concedere** a **Energie e Servizi S.r.l.** una proroga del termine per la conclusione dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di cui in oggetto, per un periodo di 2 anni a decorrere dal termine precedentemente prescritto; i lavori dovranno quindi essere ultimati entro e non oltre il 18.06.2022;
2. **di precisare** che della fine lavori dovrà essere data comunicazione ad Arpae, al Comune di Rocca San Casciano e all'Unione di Comuni della Romagna forlivese;
3. **di dare atto** che:
 - rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n. 254 prot. prov. n. 93841/2013 del 18.06.2013, non espressamente modificate con il presente atto;
 - il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
4. **di precisare** che:
 - i lavori potranno proseguire unicamente in conformità con il progetto approvato con la D.G.P. n. 254 del 18.06.2013 e s.m.i.;
 - eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente comunicate ad Arpae, nonché al Comune e all'Unione territorialmente competenti, che si pronunceranno in merito alla eventuale sostanzialità delle stesse ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011;
 - in caso di variante sostanziale le modifiche al progetto sono soggette ad Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 di competenza di Arpae;
 - in caso di variante non sostanziale le modifiche sono assoggettate a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o a comunicazione ex art. 6 del D.Lgs. 28/2011 oppure a Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ex art. 6-bis del D.Lgs. 28/2011 di competenza comunale;
5. **di fare salvo:**
 - che la ditta dovrà provvedere a richiedere agli enti competenti il rinnovo di tutti gli atti abilitativi ricompresi o comunque richiamati nell'autorizzazione unica rilasciata con D.G.P. n. 254 del 18.06.2013,

che dovessero scadere prima della conclusione dei lavori, con le modalità e nei tempi previsti dalle specifiche normative di settore;

- i diritti di terzi ai sensi di legge;
6. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 7. **di dare atto** altresì che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 8. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna ovvero al Tribunale Superiore delle AAPP entro 60 giorni, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
 9. **di trasmettere** il presente provvedimento a Energia e Servizi S.r.l., al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Forlì, al Comune di Rocca San Casciano, all'Unione di Comuni della Romagna forlivese e alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena

Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.